

L'Assessore all'Urbanistica, arch. Martina Toffolo, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'U.O.C. Edilizia Privata, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Comune di Pordenone, in data 06.08.2008, ha rilasciato la concessione edilizia n. 30316/2007 per l'ampliamento della "Casa di Cura Policlinico San Giorgio S.p.A" e con lettera prot. 30316/2007 del 06.08.2008 ha chiesto il pagamento del contributo concessorio;
- la società anzidetta, ritenendo che la concessione per l'ampliamento della Casa di cura dovesse essere rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 94, comma 1, lettera g), della L.R. n. 52/91 in quanto la Casa di cura era classificabile tra le "attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori", ha impugnato la sopra richiamata richiesta di pagamento del contributo concessorio; il ricorso è stato rigettato dal TAR che ha riconosciuto la debenza del contributo concessorio al Comune;
- nell'atto di costituzione in giudizio la ricorrente, a supporto della propria tesi, richiamava la precedente concessione edilizia n. 15796/97 del 25.11.1998, riguardante analogo intervento di ampliamento della Casa di cura, rilasciata, dal Comune, a titolo gratuito;
- non essendo ancora intervenuta, alla data della costituzione in giudizio della società, la prescrizione dei termini per richiedere il pagamento del contributo concessorio relativo all'intervento realizzato dalla stessa in forza del provvedimento autorizzatorio n. 15796/97 del 25.11.1998, con provvedimento n. 0079841/P del 21.11.2008 il Comune ha chiesto il pagamento del contributo concessorio dovuto per il rilascio della concessione n. 15796/97 del 25.11.1998 rilasciata erroneamente a titolo gratuito senza previo avvio di procedimento in ragione della natura paritetica dell'atto di determinazione degli oneri concessori costantemente riconosciuta dal giudice amministrativo (ex multis CdS n. 6033/12);
- avverso il suddetto provvedimento n. 0079841/P del 21.11.2008 il Policlinico ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del provvedimento stesso;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 106/2014 del 18 marzo 2014, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra descritto, lo ha accolto e ha condannato il Comune di Pordenone a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che sono state liquidate nell'importo di € 4.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura versata;
- il Tribunale, discostandosi da altri precedenti del giudice amministrativo, ha ritenuto che la determinazione degli oneri operata dal Comune a quasi dieci anni dal rilascio della concessione costituisse un annullamento parziale della stessa e che quindi fosse necessaria l'applicazione dei principi della L. n. 241/90 e, in particolare, di quello che impone all'Amministrazione di valutare l'interesse privato e l'aspettativa consolidata;

Viste le note presentate in data 21 marzo 2014 prot. 22147/A e in data 28 marzo 2014 prot. 24027/A dall'avvocato Francesco Ciliberti, incaricato dal Policlinico San Giorgio S.p.A., nelle quali è stato quantificato l'importo dovuto, dal Comune di Pordenone al Policlinico San Giorgio S.p.A. in forza della sentenza sopra richiamata come segue:

- spese di lite liquidate in sentenza	€ 4.000,00
- IVA (22%)	€ 915,20
- CNAP (4%)	€ 160,00
- contributo unificato	€ 500,00
	-----
TOTALE DA PAGARE	€ 5.575,20

Atteso che si rende opportuno provvedere al pagamento quanto prima per non incorrere in ulteriori spese a carico del Comune;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che la spesa di € 5.575,20 trova copertura con mezzi ordinari di bilancio (capitolo 302);

Atteso che gli uffici competenti stanno valutando l'impugnazione della sentenza in oggetto avanti il Consiglio di Stato;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Tutto ciò premesso;

### IL CONSIGLIO

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

### DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste n. 106/14, depositata in segreteria il 18/03/2014, relativa al ricorso proposto dalla Casa di Cura "Policlinico San Giorgio S.p.A." contro il Comune di Pordenone;
2. di dare atto che la spesa relativa al debito suddetto ed ammontante ad € 5.575,20 trova copertura con mezzi ordinari di bilancio (capitolo 302);
3. di dare atto, che gli uffici competenti stanno valutando l'impugnazione della sentenza in questione avanti il Consiglio di Stato;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIANO IUS

CODICE FISCALE: SIULCN59A07M190X

DATA FIRMA: 29/04/2014 13:03:12

IMPRONTA: 6EDDC83E59546B4F7F9E7595157D86062A38D6E52E6CE160C354DFD01C13AE6C  
2A38D6E52E6CE160C354DFD01C13AE6C1703EC3A88D9E690A0C1ED55F806A62C  
1703EC3A88D9E690A0C1ED55F806A62C1A59EC311C6183F52014F8D8FFA584D7  
1A59EC311C6183F52014F8D8FFA584D797CA9B1D38FB0D49369FB2581770B495